

REGOLAMENTO TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA DEL COMUNE DI STRONCONE

Approvato con DCC n. 74/2020

Modificato con DCC n.

11/2021 Modificato con DCC

n. _____

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune di Stroncone nell'ambito della potestà prevista dall'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base dello schema tipo di regolamento approvato tenuto conto dell'art. 8 co. 5 della L.r. n. 11/2009 da AURI con Deliberazione CD n. 35 del 07.12.2020, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, per il finanziamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il presente regolamento fa salvo quanto l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) stabilirà nell'esercizio delle sue competenze (art. 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205) in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

Art. 2 – Definizioni

1 Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **rifiuto**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

b) **rifiuti urbani**: sono «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b ter) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

c) **rifiuti speciali**: sono «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
9. i veicoli fuori uso;

d) **Produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale), o chiunque effettui operazioni di pretrattamento o di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti (nuovo produttore);

e) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

f) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;

g) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

h) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita preliminare e di deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera j) ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

i) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

j) **Centro di Raccolta (CCR)**: area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. È un'area dotata dei necessari contenitori, per il conferimento

differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

- k) **spazzamento**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) **autocompostaggio** o compostaggio individuale: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) **compostaggio di comunità**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- p) **rifiuto secco non riciclabile**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- q) **rifiuto vegetale**: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- r) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività che hanno determinato la produzione dei rifiuti;
- s) **utenze**: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- t) **locali**: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- u) **aree scoperte operative**: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, che sono strumentali all'attività, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- v) **utenze domestiche**: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- w) **utenze non domestiche**: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- x) **utente**: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- y) **utenti domestici**: i soggetti che occupano, conducono o detengono utenze domestiche;
- z) **utenti non domestici**: i soggetti che occupano, conducono o detengono utenze non domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;

- aa) **Gestore:** il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la tariffa rifiuti corrispettiva;
- bb) **Tariffa rifiuti corrispettiva:** il modello di tariffa commisurata al servizio reso di gestione dei rifiuti urbani che assicuri la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, indicati nel Piano Economico Finanziario (PEF) predisposto dall'Autorità AURI e approvato da ARERA;
- cc) **quota fissa della tariffa:** è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili;
- dd) **quota variabile della tariffa:** comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- ee) **zone di servizio:** le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Art. 3 – Servizio di gestione dei rifiuti

1. Ai sensi della deliberazione ARERA 443/2019, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore, nel seguito denominato Gestore, individuato dall'AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico) Sub Ambito 4, nel seguito denominata AURI, secondo le modalità indicate nella vigente contrattualistica e dai suoi allegati, oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento.

5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. L'AURI, in applicazione della L.R. n° 11/2013 e della deliberazione ARERA 443/2019, svolge le proprie funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani e in particolare è competente per:

- a) l'approvazione delle tariffe del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) assumere le deliberazioni in materia di regolamentazione della tariffa avente natura di corrispettivo;
- c) validare i Piani Finanziari per il servizio di gestione rifiuti urbani.

7. La tariffa e i relativi parametri di calcolo sono annualmente deliberati dal Comune nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento sulla base della produzione di rifiuti urbani e del servizio reso a copertura integrale del Piano Economico Finanziario predisposto dal Gestore verificato ed eventualmente integrato dai Comuni per i costi di competenza e validato dall'AURI, in quanto Autorità competente.

Art. 4 – Sostanze escluse

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
- a) Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- b) le acque di scarico;

- c) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- d) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- e) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO II – OBBLIGAZIONE PECUNIARIA

Art. 5 – Soggetto che applica la tariffa rifiuti corrispettiva

1 Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal Gestore del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.

2 Per gli immobili che ricadono nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione. 3 Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per i casi indicati al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

Art. 6 – Presupposto e ambito di applicazione

1 La tariffa rifiuti corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2 Sono escluse dal pagamento della tariffa rifiuti corrispettiva a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (quali ad esempio la copia delle disdette delle forniture dei pubblici servizi, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione o la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti) e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra.
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

- c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) le parti delle unità immobiliari adibite al culto, limitatamente alle zone di svolgimento delle funzioni religiose
- e) le unità immobiliari ove non si abbia di regola la presenza umana, quali, a titolo di esempio non esaustivo, cabine elettriche, telefoniche e di verniciatura, vani ascensore, celle frigorifere ad atmosfera controllata, forni e locali di essiccamento e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos verticali e orizzontali in genere, centrali termiche e di condizionamento o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
- f) parti di impianti sportivi e palestre, per le discipline riconosciute dal CONI e per le società o associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali riconosciute ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale, previa affiliazione al CONI. Restano assoggettate al pagamento della tariffa le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti e di lavaggio degli automezzi: le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree scoperte adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
- i) i solai, i sottotetti, le soffitte, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte con altezza non superiore ad 1,50 metri;
- j) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati;
- k) le unità immobiliari inabitabili o inagibili e di fatto non utilizzate purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- l) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori alla data di inizio dell'occupazione;
- m) le superfici o parti di esse ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità con la normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, l'utente dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tariffa per l'intero anno solare.

- n) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- o) le aree scoperte pertinenzialio accessorie di abitazioni, quali giardini, orti, cortili e viali;
- p) le aree scoperte non operative di utenze non domestiche, quali, a titolo di esempio non esaustivo
- le aree *scoperte* impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - le aree *scoperte* adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli
 - le aree di accesso e di manovra ad esclusione delle aree adibite al parcheggio a pagamento gestite da società che ne fanno la loro attività principale;
- q) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

3 Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici da escludersi, ai fini del calcolo della Quota Fissa (QF) e della Quota Variabile base (QVb) di cui all'art. 13, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco. Per eventuali categorie non elencate si fa riferimento a criteri di analogia.

	<i>Descrizione</i>	<i>Riduzione percentuale</i>
1	Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	35%
2	Lavanderie a secco e tintorie non industriali	25%
3	Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	45%
4	Elettrauto	35%
5	Caseifici e cantine vinicole	45%
6	Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	45%
7	Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	45%
8	Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	25%
9	Supermercati e ipermercati	25%

10	Laboratori fotografici o eliografici	25%
11	Distributori carburante	15%
12	Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25%
13	Ristoranti, pizzerie, rosticcerie	5%
14	Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25%

4 Le agevolazioni che comportano una decurtazione delle superfici ove vengono prodotti in via prevalente rifiuti speciali (comma 2 lettera m) o promiscuamente rifiuti urbani e speciali (comma 3), vengono riconosciute su istanza dell'utente, a conclusione della relativa istruttoria tecnica ed a condizione che l'interessato alleggi alla domanda apposita planimetria dei locali ed idonea documentazione che attesti la descrizione ed il quantitativo dei rifiuti derivanti dall'attività esercitata distinti per codice CER e l'avvenuto smaltimento/recupero degli stessi tramite soggetto abilitato.

5 La riduzione tariffaria viene applicata dalla data di richiesta e non dovrà essere ripetuta annualmente, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione della tariffa. Il Comune o l'eventuale soggetto individuato ai sensi delle norme vigenti può effettuare accertamenti a campione al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione.

6 L'esclusione dal pagamento della tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque richiesta e supportata da idonea documentazione, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7 Il mancato utilizzo del servizio, nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta di cui all'art 14.2, non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa rifiuti corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme della custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento, del materiale e delle dotazioni individuali fornite dal Gestore per la raccolta dei rifiuti.

8 Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la tariffa prevista per l'utenza domestica.

9 Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

10 Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione tariffaria dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o

detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 26 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato e degli altri dati correlati, eventualmente richiesti utili, alla determinazione della tariffa.

11 Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12 Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, la tariffa verrà applicata presuntivamente per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e altri eventuali oneri laddove dovuti.

Art. 7 – Classificazione dei locali e delle aree

1 I locali e le aree sono classificati in base alla destinazione d'uso in utenze domestiche, quando adibite o destinate ad uso di civile abitazione e in utenze non domestiche, quando adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;

2 Ai fini tariffari le utenze non domestiche sono suddivise nelle tipologie di attività indicate nell'Allegato 2 al presente Regolamento. Le utenze non domestiche non elencate nell'Allegato 2 sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quali – quantitativa di produzione rifiuti.

3 L'inserimento di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività di cui all'Allegato 2 viene, di regola, effettuata ai sensi del D.P.R. 158/1999 sulla base della vigente classificazione ATECO relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Ai fini della classificazione dell'utenza non domestica si fa riferimento al vigente codice ATECO ovvero all'attività risultante dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (CCIAA) o all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività se ed in quanto prevista e comunque alle attività effettivamente svolte. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo I.V.A.

4 La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo complesso immobiliare e corrisponde a quella dell'attività prevalente in base a quanto indicato al precedente comma 3. L'eventuale applicazione di tipologie diverse è ammessa, in via eccezionale, in caso di autonomia funzionale dell'attività

Art. 8 – Locali e aree tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto, parcheggi e posti barca;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile, sia per le unità a destinazione ordinaria sia a destinazione speciale. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti e con esclusione della parte con altezza minima fino a 1,50 metri. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire, la comunicazione di cui all'art. 26, ivi compresa l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998.
 3. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
 4. Per gli immobili dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Art. 9 – Utente obbligato al pagamento del servizio

1. La tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2 Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
- 3 Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:

- a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la comunicazione/scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
- b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la comunicazione/scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
- c)

4 Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa rifiuti corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lett. a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione corrispettiva.

5 Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto passivo della tariffa rimane il possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) sui medesimi locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si risulti intestatario dell'utenza;

6 Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza;

7 Agli effetti del presente Regolamento non sono opponibili al gestore eventuali patti di trasferimento della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati

8 Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

9 Per le attività di cui al comma precedente non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale n. 8/2017, ossia B&B e simili, si applica la Tariffa per le utenze domestiche

10 Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e

deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da tariffa rifiuti corrispettiva.

Art. 10 – Obbligazione pecuniaria

1. La tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della tariffa o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani (es. contenitori, sacchi, badge, ecc.) e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione di tale dotazione.

3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.

4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.

5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero o di militari di carriera che siano assenti per servizio e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nei casi suddetti il numero minimo dei componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all'unità.

6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella seguente tabella (A), che individua la superficie media delle abitazioni rapportata ai componenti:

TABELLA A

Da mq	A mq	Componenti
0	75	2
76	110	3
Oltre 110		4

Per le utenze domestiche diverse da quelle di residenza anagrafica condotte da soggetti residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Resta ferma la possibilità di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

7. Cantine, autorimesse ex annessi agricoli usati come ricovero attrezzi o altri locali simili, di norma classificati catastalmente in categoria C/2, C/6 e C/7, che non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica ai sensi dell'articolo 817 e ss. del codice civile, (di seguito indicati anche come "utenza domestica secondaria") costituiscono una posizione contrattuale a sé stante, ricevono in consegna la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati come utenza domestica non residente sulla base della fascia di superficie di appartenenza prevista dalla tabella (A).

8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità a decorrere dal cambio di residenza/domicilio.

9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, il soggetto passivo titolare è tenuto a dichiarare il numero complessivo degli occupanti sulla base del quale è calcolata la tariffa.

10. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, delle superfici o delle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento per la presentazione delle comunicazioni di variazione; diversamente, decorrono dalla data di presentazione della comunicazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

TITOLO III – MODALITA' APPLICATIVA DELLA TARIFFA RIFIUTI**Art. 11 – Criteri per la determinazione della tariffa rifiuti corrispettiva e del piano finanziario**

- 1 La tariffa, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è soggetta all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e all'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2 La tariffa è commisurata ad anno solare e rapportata a giorno intero della tariffa annuale.
- 3 La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente relativa all'affidamento del servizio.
- 4 La tariffa assicura la copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti urbani così come definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
5. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera ARERA n. 443/2019 ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente individuato nell'AURI.
6. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalle citate deliberazioni.
7. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente
8. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoliservizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
9. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
10. Tutti gli uffici dei comuni interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo comprese le informazioni sui costi sostenuti dall'ente attinenti al metodo tariffario rifiuti.
11. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo Piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità. Si considerano inesigibili i crediti per i quali l'ente locale/gestore dimostri di aver esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso in cui dimostri che sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa, secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'articolo 31 del presente regolamento.

Art. 12 – Tariffa per le Utenze domestiche

Per le Utenze domestiche la tariffa si compone di una Quota Fissa (QF), di una Quota Variabile di base (QVb) e di una Quota Variabile aggiuntiva (QVa):

a) La Quota Fissa è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche esistenti sul territorio comunale, moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente, determinato ai sensi del

D.P.R. 158/1999, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'utenza.

b) La Quota Variabile è rapportata alla quantità di rifiuto indifferenziato conferito da ciascuna utenza e si distingue in:

- Quota Variabile di base (QVb) a copertura del costo base del servizio, corrispondente ai conferimenti minimi annui per categoria di utenza domestica;
- Quota Variabile aggiuntiva (QVa) corrispondente agli eventuali conferimenti eccedenti i minimi definiti ai sensi del punto precedente.

2 Nel caso di utenze domestiche con servizio condominiale o aggregate, la volumetria dei contenitori è definita in ragione del numero di utenze servite. Le quantità o i volumi di rifiuto indifferenziato saranno attribuiti alle singole utenze ai sensi di quanto previsto dall'art 7 del D.M. 20 aprile 2017.

3 Le formule di calcolo della quota fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 1 "Composizione della tariffa".

4 La tariffa si applica in misura ridotta, nella Quota Fissa (QF) e nella Quota Variabile base (QVb), alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni di residenza con un unico occupante: riduzione del 5 %;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
- d) fabbricati rurali, solo se censiti presso l'Agenzia delle entrate con annotazione a margine, ad uso abitativo: riduzione del 10%. La presente riduzione non è cumulabile con quanto previsto al seguente art. 20. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

5 La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

6 La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento nella percentuale del 60%, nella Quota Fissa (QF) e nella Quota Variabile base (QVb), se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita supera i 300 m. La misura della distanza è calcolata dal confine della proprietà, includente i locali o l'area ove vengono prodotti i rifiuti, e comunque dall'inizio della strada di proprietà comunale al più vicino contenitore o cassonetto.

7 La tariffa è dovuta nella misura complessiva di un terzo, nella Quota Fissa (QF) e nella Quota Variabile base (QVb), per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 1, comma 49, Legge n. 178/2020).

Art. 13 – Tariffa per le Utenze non domestiche

1 Per le Utenze non domestiche la tariffa si compone di una Quota Fissa (QF), di una Quota Variabile di base (QVb) e di una Quota Variabile aggiuntiva (QVa):

- a) La quota fissa è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti indifferenziati.
- b) La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto indifferenziato conferito da ciascuna utenza e si articola in:
 - Quota Variabile di base (QVb) a copertura del costo base del servizio, corrispondente ai conferimenti minimi annui per categoria di utenza domestica;
 - Quota Variabile aggiuntiva (QVa) corrispondente agli eventuali conferimenti eccedenti i minimi sopracitati.

2 Nel caso di utenze con servizio condominiale o aggregate, la volumetria dei contenitori assegnata a ciascuna utenza è definita in ragione del numero di utenze servite; le quantità o i volumi di rifiuto indifferenziato saranno attribuiti alle singole utenze ai sensi di quanto previsto dall'art 8 del D.M. 20 aprile 2017.

3 Le formule di calcolo della quota fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 1 "Composizione della tariffa".

4 La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella Quota Fissa (QF) e nella Quota Variabile base (QVb), ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 14 – Modalità di commisurazione della quota variabile

1 La quota variabile del corrispettivo di gestione dei rifiuti urbani è determinata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico con modalità di rilevazione parametrata sui seguenti criteri: la prestazione erogata, il volume e/o il peso dei rifiuti conferiti, o altre metodologie simili.

2 Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017, adotta per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto indifferenziato in grado di:

- identificare l'utenza;
- registrare il numero dei conferimenti;
- misurare la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno all'indifferenziato. A tal fine, i rifiuti oggetto di misurazione sono nel seguito denominati "rifiuti misurati".

L'attrezzatura necessaria al funzionamento dei suddetti sistemi, cosiddetta "dotazione" sarà fornita agli utenti dal Gestore, senza oneri, dopo la presentazione della comunicazione di iscrizione alla Tariffa rifiuti corrispettiva, come disciplinata dal presente regolamento.

Il sistema descritto comporta i seguenti obblighi a carico all'utenza:

- l'utente è obbligato a ritirare la dotazione personalizzata entro dieci giorni dalla comunicazione;
- la riconsegna della dotazione deve avvenire preventivamente alla comunicazione di cessazione dell'utenza;
- l'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o perdita, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sostituzione e agli altri adempimenti necessari ai fini del corretto calcolo della tariffa. L'utente è responsabile dei conferimenti effettuati con la dotazione personale, per il periodo di tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento, fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore.

3 È vietato il trasferimento della dotazione personalizzata, salvo espressa richiesta al Gestore.

4 È vietato conferire le singole frazioni di rifiuti differenziati e indifferenziati in contenitori diversi e con modalità differenti da quelle indicate nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

5 Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sostenibilità economica, anche al fine di evitare l'abbandono di rifiuti, per ciascuna utenza, domestica e non domestica, è computato un quantitativo minimo annuale di rifiuti indifferenziati, approvato ogni anno dall'AURI e riportato nella delibera comunale di

approvazione delle tariffe, sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale e rendicontati dal Gestore.

6 Il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota variabile base ed eventuali maggiorazioni individuate nella delibera comunale di approvazione delle tariffe.-

7 In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si terrà conto dei dati realmente registrati antecedentemente e successivamente al verificarsi dell'evento, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi (di cui al precedente comma 5)

Art. 15 – Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacolo viaggiante

1. In caso di occupazione temporanea anche abusiva per periodi inferiori ai 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, di locali o aree pubbliche, di suolo pubblico o gravate da servitù pubblica, per manifestazioni e spettacoli viaggianti non rientranti nei casi per i quali si applica il canone mercatale di cui all'art. 1, commi 837-843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica la tariffa rifiuti corrispettiva in base a tariffa giornaliera come definita nel presente articolo.

2. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, incrementata del 100%, con importo minimo di Euro 12,00.

3. L'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene, di regola, con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi.

Ai fini della determinazione della tariffa giornaliera trova applicazione quanto disposto nell'art.7, comma 2 e 3.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa rifiuti corrispettiva annuale.

5. Per le occupazioni che avvengono in strutture quali impianti sportivi e simili (stadio, palazzetto dello sport, ecc.) e/o di aree e locali destinati al pubblico in concomitanza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali (esempio concerti, raduni, ecc.), oppure in caso di manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande (feste parrocchiali, sagre, feste di partito, ecc.) per le quali si verifica una produzione di rifiuti straordinaria e variabile in ragione del numero dei partecipanti, le modalità del servizio di gestione dei rifiuti nonché l'importo della tariffa dovuta, dovranno essere disciplinate da apposita convenzione stipulata tra il soggetto gestore e il promotore delle manifestazioni anche con riferimento alle eventuali aree esterne limitrofe.

Art 16- Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1 Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2 Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

Art. 17 – Informazioni e banche dati

1. Il Comune rende disponibili al Gestore le banche dati necessarie alla gestione della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale per le singole utenze, e i relativi aggiornamenti, con particolare riguardo alla banca dati dell'anagrafe della popolazione e delle attività produttive, del tributo sui rifiuti, delle autorizzazioni e comunicazioni relative alle attività economiche.

2 Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa rifiuti corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'ente per le finalità istituzionali del medesimo.

3 Le parti possono definire apposita convenzione per la definizione della periodicità, il tracciato dati e le modalità di trasmissione, anche telematica, delle banche dati.

4 Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del Regolamento europeo n° 2016/679 (GDPR).

Art. 18 Riduzioni per l'utilizzo di pannolini

1. Nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi che utilizzano pannolini lavabili, la quota variabile di base (QVb) è calcolata tenendo conto di una riduzione del 50% della parte variabile fino ad un massimo di €uro 40,00 /anno.

2. La riduzione è riconosciuta previa istanza presentata dall'interessato entro il termine stabilito dall'art. 27 e allegando la documentazione comprovante il materiale acquistato (c.d. "scontrino parlante") con un minimo di spesa annua pari a €uro 150,00

Art. 19 - Riduzioni per le utenze domestiche per conferimenti presso i centri di raccolta

1. È assicurata la riduzione della tariffa per la raccolta differenziata in favore delle utenze domestiche in caso di superamento dei livelli obiettivo di raccolta differenziata, previsti nel Piano di Ambito per il Comune, con le modalità e nelle dimensioni di cui alla deliberazione ATI n° 2 del 16.01.2013, in applicazione del comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999.

2. Hanno diritto all'incentivo economico le utenze che versano la tariffa rifiuti corrispettiva per la categoria "UTENZE DOMESTICHE" o che hanno presentato la prima comunicazione di detenzione dei locali, che conferiscono presso le Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta (CDR).

3. Per l'ottenimento dell'incentivo i cittadini interessati dovranno esibire, all'atto del conferimento presso le Stazioni ecologiche, la "Tessera Sanitaria" magnetica già in loro possesso. I componenti dello stesso nucleo familiare potranno utilizzare la tessera sanitaria personale, e i conferimenti (quantità ponderate) saranno sommati a quelli dell'intestatario della TARI.

4 L'incentivo si ottiene sulla base della quantità ponderata dei rifiuti differenziati conferiti alle stazioni ecologiche. I coefficienti per il calcolo delle quantità delle varie tipologie di materiali sono così definiti:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Coeff.
Carta e cartone	1,0
Contenitori in vetro	0,5
Contenitori in plastica	1,0
Ingombranti non ferrosi (divani, tavoli, poltrone, sedie, persiane, tapparelle, ecc.)	0,1
Ingombranti ferrosi con l'esclusione di beni durevoli (TV, Computer, frigo, congelatori)	0,4
Legno e sfalci vegetali	0,2
RUP (pile, farmaci batterie auto e moto, oli da frittura, oli da motore, vernici)	1,0
R1 – Apparecchiature refrigeranti, per es. Frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento	0,5
R2 – Grandi bianchi, per es. lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine economiche, ecc	0,5
R3 – TV e monitor, per es. televisori, monitor di computer	0,5
R4 – PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro, per es. aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrice, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere	0,5
R5 – Sorgenti luminose, per es. neon, lampade a risparmio, a vapori di mercurio, sodio, ioduri	1,0

5 L'incentivo da erogare è determinato moltiplicando la quantità totale di rifiuto differenziato conferito per i rispettivi coefficienti di ponderazione riportati in tabella e sommando le quantità ponderate così ottenute. L'incentivo, annualmente stabilito, verrà corrisposto in una unica soluzione, entro la prima fatturazione riferita all'esercizio successivo. L'incentivo è definito nella misura di:

- Euro 15,00 a chi conferisce 150 Kg di rifiuti ponderati al 31/12 nell'anno di riferimento.
- Euro 30,00 a chi conferisce 300 Kg di rifiuti ponderati al 31/12 nell'anno di riferimento.

Le quantità conferite, nell'anno in difetto o in eccesso, rispetto ai valori di soglia indicati verranno computate per la successiva assegnazione dell'incentivo. Tale possibilità di cumulo sarà possibile per il periodo di tre anni.

Art. 20 Riduzioni per compostaggio individuale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

1. Alle utenze che, previa istanza compilata sul modulo predisposto dal Gestore, effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, si applica la riduzione del 10% della tariffa, nella Quota Fissa (QF) e nella Quota Variabile base (QVb). La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta.

2. Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono, in qualunque momento, verificare quanto dichiarato dall'utenza ed effettuare controlli su almeno il 5% di compostiere. Il Servizio Ambiente del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.

3. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro 30 gg. dalla avvenuta cessazione, riconsegnando altresì la compostiera ricevuta in dotazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.

4. Ad esito della verifica sopra descritta il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione della pratica del compostaggio, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

Art. 21 Riduzioni per compostaggio di comunità delle utenze domestiche.

1. Il compostaggio di comunità è subordinato all'emanazione da parte del Comune di uno specifico disciplinare tecnico, al fine di disciplinare la modalità applicativa e la relativa gestione.

2. Dopo l'entrata in vigore del disciplinare tecnico di cui al comma precedente, alle utenze che effettueranno il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii., si applicherà una riduzione da definirsi nella delibera di approvazione della tariffa. Le disposizioni del presente regolamento relative alla riduzione per il compostaggio individuale si applicano anche alla riduzione per il compostaggio di comunità.

3. La riduzione per il compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per il compostaggio individuale disciplinato dal presente regolamento

Art. 22 - Riduzioni per avvio autonomo al recupero o al riciclo da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al Gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Comune di appartenenza:
 - per l'anno 2021 entro il 31 maggio con effetti a decorrere dal 01-01-2022;
 - per le annualità successive, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere al 01 gennaio dell'anno solare successivo
2. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:
 - a) la durata, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;
 - b) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
 - c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.

Tale comunicazione è valida anche quale comunicazione di variazione dell'utenza ai sensi del successivo art. 27
3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti urbani, sono escluse per intero dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile). In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto recupero, tali utenze saranno comunque soggette al pagamento della quota variabile base. Rimane impregiudicata l'applicazione della quota rapportata alla componente essenziale del costo del servizio (quota fissa).
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Comune di appartenenza: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col Gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza definiti dal Gestore.
5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013: l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata secondo quanto indicato nei successivi ~~25~~ artt. da 9 a 11.

6. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, co. 649, secondo periodo della Legge n. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino, da produrre al Gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo.
7. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).
8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.
9. La tariffa è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, di aver avviato a riciclo nell'anno di riferimento. La riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 100% della Quota Variabile base (QVb) della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria
10. Ai fini dell'applicazione di tale riduzione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge indicante i locali e/o aree dove si producono i rifiuti che vengono avviati a riciclo, corredata dai formulari di identificazione dei rifiuti avviati al riciclo derivanti dall'attività esercitata da cui si evinca la tipologia e la quantità dei rifiuti stessi, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.
11. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione con le somme dovute e richieste nelle successive fatture.
12. Gli esercizi commerciali che adottano distributori automatici "a spina" per la somministrazione di bevande, detersivi, caffè, ed altri prodotti alimentari e non, beneficiano della riduzione del 10% della Quota Variabile base (QVb) della tariffa, previa presentazione di adeguata documentazione al Gestore del Servizio e conseguente verifica.
13. La suindicata riduzione è riconosciuta per le sole superfici destinate alla vendita dei citati prodotti e per un massimo di euro 250,00.

Art. 23 Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non alimentari

1. È riconosciuta una riduzione sul valore economico della quota variabile di base della tariffa alle utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali e di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente definite e promosse in accordo con il Comune. La riduzione è così determinata:

- a) una riduzione pari a 90,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo dato dal prodotto del Kd specifico per la superficie dell'utenza.

2. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato aventi i requisiti previsti per gli enti del terzo settore, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente definite e promosse con il Comune, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13 comma 3 del D. Lgs. 460/1997, è riconosciuta una riduzione del valore economico della quota variabile di base della tariffa pari a Euro 10,00 per ogni tonnellata di prodotti devoluti, fino ad un massimo di Euro 50,00/anno.

3. Le riduzioni descritte ai precedenti commi sono riconosciute nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il gestore, sulla base della modulistica dal medesimo predisposta e pubblicata sul proprio sito, dovrà raccogliere le adesioni delle imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti;
- b) il gestore dovrà inoltre raccogliere entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la certificazione comprovante la donazione complessivamente effettuata nell'anno, sia da parte delle imprese donatrici che da parte dei beneficiari della donazione medesima;
- c) le imprese dovranno tenere a disposizione del gestore la documentazione comprovante le singole donazioni per i controlli a campione che effettuerà.

Il Comune può collaborare con il Gestore fornendo eventualmente dati o documenti utili all'istruzione del suddetto procedimento di competenza esclusiva del Gestore, in quanto applica e riscuote la tariffa nel rispetto del presente regolamento e delle altre disposizioni regolamentari e normative vigenti.

4. Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "ancora utili", è applicata una riduzione del 10 % del valore economico della quota variabile di base della tariffa.

5. Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione percentuale del 10% del valore economico della quota variabile di base della tariffa.

6 Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 24 Disposizioni comuni per l'applicazione delle riduzioni

1 Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini stabiliti dall'art. 26 o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

2 Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni/agevolazioni; in difetto il Gestore provvede al recupero della tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.

3 Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio mediante compensazione o, in caso di impossibilità a compensare, mediante rimborso.

4 In ogni caso la tariffa non può essere ridotta in misura superiore a quanto determinato nella delibera di approvazione della tariffa. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni previste sia a beneficio delle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare il valore pari al 70%

del

corrispettivo dovuto, relativo alla Quota Fissa (QF) e alla Quota Variabile base (QVb),

Art. 25 Altre riduzioni ed esenzioni

1. Il Comune ha la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni di carattere sociale o economico, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

2. La tipologia di tali riduzioni ed esenzioni, l'importo e la modalità di erogazione delle stesse saranno disciplinate da un apposito provvedimento emanato dal Comune.

Art. 25-bis Emergenza Covid-19 – Disposizione transitoria

1. Per il solo esercizio 2021, la tariffa dovuta dalle categorie economiche, calcolata in base alle tariffe vigenti, interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, è ridotta dell'importo corrispondente alla componente variabile della medesima, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al successivo comma 4.

2. Le misure agevolative verranno applicate con le modalità e nei termini previsti dal comma 4, dell'art. 6 D.L. n. 73/2021. Sarà onere del richiedente attestare l'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente, sulla base

delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 adottate nel corso dell'esercizio 2021 e vigenti sul territorio comunale.

3. Il costo delle misure di agevolazione di cui al comma 1 è rimborsato dal Comune all'Ente gestore, nei limiti e ponendo i relativi costi a carico delle risorse assegnate con il decreto del Ministero dell'interno di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 73/2021.
4. La riduzione della quota variabile della tariffa si applica a prescindere dal periodo di effettiva chiusura o applicazione di misure restrittive e comunque per un importo, complessivamente riferito alle utenze che ne faranno richiesta, non superiore all'entità delle risorse a ciò specificamente destinate nel bilancio di previsione dell'ente. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze. Qualora invece il totale delle richieste di agevolazione dovesse essere inferiore alle risorse disponibili, la riduzione potrà essere applicata, in misura proporzionale, a valere sulla quota fissa delle utenze che hanno presentato richiesta.

Art. 26 - Servizi extra-Tariffa

1 Il Soggetto Gestore potrà fornire – a domanda individuale - servizi complementari ed integrativi rispetto allo standard definito dal presente regolamento e dal sistema tariffario.

2 I servizi di cui al comma 1 vengono erogati previa richiesta scritta dell'utente e remunerati mediante il versamento di corrispettivo per l'utilizzo di detti servizi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i servizi di cui al precedente comma:

- la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;

- la fornitura di sacchetti per la frazione secca non riciclabile e per la frazione organica oltre la quantità massima annua stabilita con il Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani;
- il lavaggio dei contenitori per le diverse frazioni dei rifiuti urbani;
- tutte le altre prestazioni extrastandard che non rientrano nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche, così come individuate nel Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani
- Raccolta e smaltimento rifiuti speciali agricoli non pericolosi

3. È demandata al Soggetto Gestore l'individuazione e la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra-tariffa. I corrispettivi dovuti dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra-tariffa sono soggetti alla preventiva valutazione da parte di AURI.

TITOLO IV COMUNICAZIONE RISCOSSIONE E SANZIONI

Art. 27 Comunicazione

1. I soggetti sui quali grava l'obbligazione pecuniaria ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 9, hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione di locali ed aree ed ogni circostanza rilevante per la determinazione della tariffa, entro il termine di 90 giorni dal verificarsi del presupposto o della variazione.

2. La comunicazione deve essere presentata da uno degli obbligati solidali alla medesima obbligazione, utilizzando i moduli predisposti dal Gestore. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore; se inviata tramite telefax o indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

3. La comunicazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) le generalità, residenza o domicilio fiscale, codice fiscale del dichiarante;
- b) le generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) l'ubicazione, specificando il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree con planimetrie catastali dei locali e dell'area occupata;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la composizione del nucleo familiare con indicazione dei nomi dei non residenti
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

4 La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) La denominazione della ditta o ragione sociale della società, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA e il codice ATECO dell'attività;
- b) le generalità del soggetto denunciante, con indicazione della sua carica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree, planimetrie catastali;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5 La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi.

6 Per le utenze domestiche occupate da cittadini residenti, non è previsto l'obbligo comunicativo dei nominativi relativi ai componenti del nucleo familiare in quanto acquisiti direttamente dall'anagrafe comunale con conseguentemente adeguamento tariffario d'ufficio dalla data di variazione anagrafica.

7 Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa.

8 L'amministratore del condominio è tenuto a comunicare all'Ente gestore le variazioni di nominativo dei condòmini nonché a fornire, su richiesta dell'Ente gestore stesso, l'elenco nominativo di tutti i condòmini.

Art. 28 – Verifiche e controlli

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati contenuti nella comunicazione.

2. L'attività di recupero degli inadempimenti deve essere effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale. A tal fine è possibile:

- a) Invitare l'utente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, i contratti di locazione ed altra documentazione utile, a rispondere ai questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
- b) Richiedere ad enti pubblici e soggetti erogatori di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti (Anagrafe, Uffici comunali, CCIAA, Agenzia del Territorio, ecc)
- c) Richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, l'elenco dei possessori o detentori di locali ed aree del condominio, del centro commerciale integrato o della multiproprietà
- d) Accedere, previo consenso dell'interessato, agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione.

3 Per le operazioni sopra descritte, il Gestore ha facoltà di avvalersi:

- a) del proprio personale dipendente o, previo accordo con il Comune, della Polizia Locale.
- b) Di soggetti privati e pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il Gestore può stipulare apposite convenzioni

4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica o il controllo può essere effettuato in base a presunzioni semplici e concordanti ai sensi dell'articolo 2729 del Codice civile.

5 Qualora dalle verifiche effettuate siano accertate violazioni di omessa, infedele o incompleta presentazione della comunicazione e omesso pagamento, anche parziale, dell'importo dovuto, il Gestore notifica agli interessati apposita contestazione di addebito, nella quale sono indicati i presupposti dell'obbligazione tariffaria oltre che interessi e penalità nella misura prevista dal presente regolamento. L'utente può fornire al Gestore, entro 15 giorni dal ricevimento, nuovi elementi che, qualora ritenuti idonei, comportano l'annullamento o la rettifica dell'atto notificato. Concluso il procedimento, l'atto di contestazione tiene luogo della comunicazione ai fini della riscossione delle somme derivanti dall'obbligazione tariffaria.

6 L'attività di accertamento per la mancata comunicazione di attivazione/variazione e/o cessazione comporta l'applicazione di una penale, che verrà determinata con deliberazione del Soggetto Gestore, fino ad un massimo di € 100,00 a copertura dei costi amministrativi di verifica e controllo. È in ogni caso fatta salva la facoltà in capo al Comune di irrogare le sanzioni di legge per le violazioni al presente Regolamento ai sensi della L. 689/81 e ss.mm.i.i.

7. Il soggetto gestore nomina il Funzionario Responsabile della tariffa a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività. Il nominativo va comunicato al Comune.

Art. 29 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo di euro 25,00 e un massimo di euro 500,00. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è disciplinata dalla normativa generale vigente in materia (Legge n.689/81 e ss.mm.ii).

2. Con apposito provvedimento sarà definita la graduazione della sanzione in ragione delle fattispecie punibili e la possibilità di oblazione.

3. Per le seguenti fattispecie si applicano le sanzioni nella misura e modalità di seguito indicata:

- a) 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
- b) 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
- c) 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;

4. L'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il gestore che trasmette a tal fine gli atti necessari alla contestazione della violazione.

5 Le suindicate sanzioni non si applicano con riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste obbligo di comunicazione da parte dell'utente.

6 Le entrate derivanti dalle sanzioni sono destinate alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 30 – Riscossione ordinaria e omessi versamenti

1. Il Gestore riscuote la tariffa rifiuti corrispettiva sulla base delle comunicazioni rese dall'utenza, inviando agli utenti le fatture di pagamento comprensive dell'IVA nella misura prevista dalla legge. Le fatture liquidano per ogni utenza le somme dovute a titolo di tariffa rifiuti corrispettiva, IVA e tributo provinciale.

2. L'ammontare complessivo dovuto per l'anno di competenza è di norma suddiviso in almeno tre rate con cadenza non inferiore a sessanta giorni, individuate dal Gestore di concerto con AURI, temperando esigenze di liquidità della gestione e facilitazione nell'adempimento dell'utente. Nel caso in cui nella fattura

sia indicata una rateizzazione dei pagamenti, è ammessa la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. La fatturazione può essere emessa in acconto, anche sulla base delle tariffe dell'anno precedente, fintanto che non saranno approvate le tariffe definitive, con successivo saldo degli importi dovuti. In caso di importi della Tariffa inferiori o uguali a €uro 12,00 è facoltà per il soggetto Gestore non chiedere il pagamento ma addebitare l'importo nella successiva fattura.

3. Le modifiche che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio. In caso di mancata adozione della tariffa per l'anno di competenza, si applicano le tariffe dell'anno precedente.

4. Il Gestore incassa le somme dovute a titolo di tariffa rifiuti su propri conti individuando i canali di versamento più idonei quali il bollettino di conto corrente postale, la domiciliazione bancaria o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali in coerenza con l'obbligo di attuazione del nodo dei pagamenti PAGO PA.

5. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nell'avviso con le modalità descritte.

6. Le fatture sono inviate al domicilio fiscale del titolare dell'utenza, o altro recapito indicato dall'utente, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, tramite posta elettronica o posta certificata se richiesto dal titolare dell'utenza. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Si applica la normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

7. In caso di mancato o parziale pagamento delle somme richieste in via bonaria, il Gestore notifica appositi avvisi di accertamento esecutivi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, recanti il prospetto del debito per il servizio erogato e l'intimazione ad adempiere.

8. È ammessa la rateizzazione dei versamenti mediante richiesta presentata dall'utente nelle modalità indicate dal Gestore. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso "BCE") calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.

9. È facoltà per il Soggetto Gestore, all'atto della stipula del rapporto di utenza, di addebitare un deposito cauzionale o altra forma di garanzia (quantificata dall'ETC) nei confronti degli utenti del servizio, con riguardo alla restituzione della dotazione dei contenitori in stato integro al termine del rapporto di utenza. In alternativa è ammessa l'applicazione di una penalità di analogo valore.

Art. 31 rateizzazione

1. Per le somme riferite a fatture scadute e non versate, richieste con avvisi di messa in mora, contestazione di addebito o accertamento esecutivo, può essere concessa, su apposita istanza nella quale il debitore dichiara la temporanea condizione di difficoltà, dilazione di pagamento nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;

b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00

c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01: da venticinque fino a trentasei rate mensili;

d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

e) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. È sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 5000,00 euro per persone fisiche e attività economiche. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione.

f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).

g) È ammessa la sospensione della rateizzazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

h) Per importi rilevanti, almeno pari a 20.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza utile, maggiorata di un punto percentuale.

3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

4. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

5. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

6. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

7. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Art. 32 – Rettifiche di fatturazione e Rimborsi

1. Il Gestore in caso di individuazione di errori nel processo di determinazione del corrispettivo dovuto, applica le opportune correzioni d'ufficio dandone comunicazione all'utente, anche a seguito di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. L'errore può essere segnalato dall'utente direttamente allo sportello fisico, al numero verde segnalato sulla fattura oppure in forma scritta e genera l'obbligo per il gestore di avviare la fase istruttoria per la rettifica del documento.

2. Nei casi di fatturazione di somme non dovute, il Gestore invia all'utente la rettifica della fatturazione e rimborsa le somme versate e non dovute nei termini e modalità indicate dalla carta dei servizi.

3 Nei casi di somme non dovute, versate in data antecedente l'anno solare di invio della rettifica, sono riconosciuti all'utente gli interessi legali decorrenti dalla data del versamento non dovuto.

4 L'utente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data del versamento.

5 Il Gestore provvede a inviare la rettifica di fatturazione o a comunicare il diniego dell'istanza stessa all'utente. Le istanze di rimborso non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.

6 Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi o compensazioni a conguaglio dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti.

Art. 33 - Riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo all'entrata patrimoniale (Tariffa Rifiuti Corrispettiva) emesso dal Gestore, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del medesimo atto, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal Gestore o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per il recupero di oneri e spese a carico del debitore si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad

un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

5. La riscossione coattiva di somme dovute escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97.

6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali).

6. Il gestore può attivare apposita fase stragiudiziale di recupero del credito anche ricorrendo a soggetti specializzati.

7. Non si procede alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale quando l'importo complessivamente dovuto maggiorato di interessi risulta inferiore a euro (es. 30,00).

8. Nel caso di riscossione coattiva mediante decreto ingiuntivo sono poste a carico del debitore le spese per la formazione del titolo e le spese di procedura, secondo le tabelle vigenti.

9. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze

patrimoniali e reddituali del debitore. A tal fine dovranno essere definite apposite linee guida per la definizione dei criteri di adozione delle procedure cautelari ed esecutive e delle inesigibilità della riscossione.

10. Il gestore certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- Notifica atto propedeutico non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche
- Notifica titolo esecutivo non perfezionato, accertata sulla base delle risultanze anagrafiche (es. Trasferito/Sconosciuto)
- Irreperibilità da codice di procedura civile per importi fino a 300 euro
- Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva
- Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo le misure cautelari
- Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi
- Liquidazione società di capitali
- cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito
- insufficiente massa attiva da procedura concorsuale
- limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura

9. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotto sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili al soggetto procedente.

Art. 33 - Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Al fine di verificare l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, AURI esegue il monitoraggio con la finalità di formulare eventuali variazioni e/o integrazioni ai fini del miglioramento del sistema.
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e in particolare si fa rinvio al D.M. 20 aprile 2017, alle normative ambientali e di settore correlate, alle disposizioni di cui alla L. 147/2013 con particolare riferimento all'art. 1 commi 667-668 e del DPR 158/1999.
4. Le modifiche introdotte dalla legge italiana e/o comunitaria in tema di gestione dei rifiuti e tariffa rifiuti integrano di diritto il presente regolamento, sostituendosi alle clausole difformi se trovano immediata applicazione.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
6. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti di disciplina della Tassa rifiuti (TARI) che conservano piena validità ed efficacia e dalle norme comunali al momento vigenti. Il Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e il regolamento della TARI conservano la propria validità ed efficacia, così come le deliberazioni tariffarie adottate ai fini TARES e TARI, ai fini del completamento dell'attività di controllo e di accertamento del carico tributario risultante dalle omissioni, totali o parziali, dei cespiti imponibili relativi alle annualità non ancora decadute e non ancora prescritte.

7 Le dichiarazioni presentate nei termini o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della tariffa rifiuti corrispettiva. Il Gestore acquisisce dal Comune gli archivi informatici necessari all'applicazione della tariffa (Anagrafe, TARI ecc.). Le denunce cartacee Tari sono rese disponibili per la consultazione da parte del Gestore esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, previa richiesta scritta inoltrata al competente Servizio Tributi del Comune, secondo modalità e tempistiche previamente concordate tra le parti. Analogamente, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali il Servizio Tributi del Comune può chiedere al Gestore di consultare le Comunicazioni presentate dagli utenti ai fini della tariffa rifiuti corrispettiva.

8 Le disposizioni della delibera tariffaria dell'anno precedente, comprese le misure delle riduzioni tariffarie disciplinate dal presente Regolamento, si intendono tacitamente riproposte e valide anche per l'anno successivo se non espressamente modificate nella delibera annuale di determinazione delle tariffe o se la delibera annuale non viene approvata nei tempi previsti per legge.

9 Al Gestore che adotti la bolletta multi-servizi come modalità di riscossione contestuale della tariffa relativa a una pluralità di servizi erogati, di cui almeno uno soggetto a regolazione da parte di ARERA, è consentito derogare ai termini previsti per la tariffa rifiuti corrispettiva, a condizione che si rispettino i termini previsti per le medesime fattispecie nell'ambito degli altri servizi erogati e soggetti a regolazione da parte di ARERA.

10 Il Gestore, in fase iniziale di applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale, acquisisce dal Comune gli archivi informatici e cartacei necessari all'applicazione della tariffa (Anagrafe, TARI ecc.); gli utenti non sono pertanto tenuti a presentare nuove comunicazioni per effetto del passaggio dal regime di TARI a quello corrispettivo.

TITOLO V ALLEGATI

Allegato n. 1 - Composizione della tariffa

Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa e una quota variabile. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vb} + Q_{va} - \text{QCDR} - \text{Rid}$$

dove:

- Qf: Quota fissa
- Qvb: Quota variabile di base
- Qva: Quota variabile aggiuntiva
- QCDR: Incentivi per il conferimento delle frazioni riciclabili al Centro di Raccolta in funzione del Regolamento
- Rid: eventuali ulteriori riduzioni previste dal regolamento di concerto con il Comune in funzione del Regolamento

Qf: QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione Ka (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Qvb: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri pari a 1.000, salvo diversa determinazione in sede di approvazione delle tariffe annuali sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. Ai fini dell'applicazione della tariffa puntuale non vengono conteggiati gli svuotamenti dei contenitori dedicati alla raccolta dei prodotti assorbenti per la persona.

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri/Kg sulla base di un peso specifico individuato nella delibera di approvazione delle tariffe) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

QCDR: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale eventuale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili. Essa viene determinata, per ogni singola utenza, in base a quanto disciplinato nel presente regolamento.

RIDUZIONI (Red.): sono le riduzioni/agevolazioni previste nel Regolamento tariffario.

Calcolo della Quota fissa per le utenze domestiche con metodo puntuale:

Il valore delle Quota Fissa è ottenuto dal prodotto della quota unitaria (€/mq²), corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche resistenti sul territorio comunale, per la superficie occupata da ciascuna utenza (mq), corretta con un coefficiente di adattamento (Ka) in funzione del numero di componenti dell'utenza, secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 ovvero:

$$QFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

ove:

- $QF = TFd(n, S)$ = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con "n" componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.
- n = Numero di componenti del nucleo familiare.
- S = Superficie dell'abitazione (mq.).
- Quf = Quota Unitaria (€/mq.).

Per la definizione della quota unitaria si ricorre al seguente algoritmo:

$$Quf = Ctuf / \Sigma n \cdot Stot(n) \cdot Ka(n)$$

ove:

- Ctuf = Totale di costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
- Stot(n) = superficie totale delle utenze domestiche con "n" componenti del nucleo familiare.
- Ka(n) = coefficiente di adattamento. Il valore dei coefficienti Ka in relazione alle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

Calcolo della Quota Variabile per le utenze domestiche con metodo puntuale:

La quota variabile della tariffa delle utenze domestiche (QVb) è rapportata alla quantità di rifiuto misurato (rifiuto urbano residuo) conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. La parte variabile è data dalla somma di:

- Quota variabile di base (Qvb): importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui di rifiuto previsti per categoria di utenza domestica sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale e rendicontati dal Gestore;
- Quota variabile aggiuntiva (Qva): importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, determinati attraverso i sistemi di misurazione del rifiuto.

La Quota Variabile Aggiuntiva è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di base del servizio. L'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

Il valore della Quota Variabile della Tariffa (Qvb + Qva) è calcolato come segue:

$$QVd(n) = Quv \cdot \text{litri minimi}(n) + Quv * \text{litri aggiuntivi}$$

dove:

- QVd(n) = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con "n" componenti il nucleo familiare.
- n = Numero di componenti del nucleo familiare.
- Litri minimi (n) = litri minimi attribuiti a ciascuna categoria di utenza domestica.
- Litri aggiuntivi = litri misurati che eccedono i litri minimi di riferimento della categoria di utenza domestica.

con:

$$Quv = Ctv / \text{Stima del quantitativo (kg) di rifiuti indifferenziati annui attribuiti alle utenze domestiche}$$

dove:

- Ctv = totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche.

In caso di perdita o di danno irreparabile o di assenza per parziale funzionamento del sistema di misurazione o di inattendibilità per altre ragioni del dato relativo alla quantità di rifiuto urbano residuo raccolto presso ciascuna

utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, ovvero nel periodo successivo e il valore minimo verrà riproporzionato alla durata del periodo con misurazioni valide.

UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

Per le utenze non domestiche la tariffa corrispettiva si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Qf + Qvb + Qva - QCDR$$

Calcolo della Quota Fissa per le utenze non domestiche con metodo puntuale:

La Quota Fissa delle utenze non domestiche è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti misurati.

QF: Quota Fissa (canone base di servizio)

È calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kc pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (cfr. Allegato 1 - tabella 3a o 3b del D.P.R. 158/99). Questa componente è relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali ed ai costi delle raccolte differenziate non misurate.

Come previsto dal D.P.R. 158/99, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq.) per la superficie dell'utenza (mq.) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$QFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- $QFnd(ap, Sap)$ = Parte fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap .
- Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
- $Qapf$ = Quota unitaria (€/mq.), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

con:

$$Qapf = Ctapf / \Sigma ap Stot(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- $Ctapf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;
- $Stot(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap ;
- $Kc(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Il valore dei coefficienti Kc in relazione alle diverse categorie di utenza non domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

Calcolo della Quota Variabile per le utenze non domestiche con metodo puntuale:

La Quota Variabile della tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuto misurato (rifiuto urbano residuo) prodotto da ciascuna utenza. La parte variabile è data dalla somma di:

- Quota variabile di base (Qvb): importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui di rifiuto indifferenziato;
- Quota variabile aggiuntiva (Qva): importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, determinati attraverso i sistemi di misurazione del rifiuto.

Qvb : Quota Variabile di Base (canone di attivazione del servizio)

È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota base del costo variabile del servizio è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque corrispondere al gestore come conferimenti minimi di rifiuto indifferenziati e viene definita in funzione della

tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato in dotazione, salvo diversa determinazione in sede di approvazione delle tariffe annuali sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio, secondo il seguente schema:

Volume contenitore (lt)	Volume contenitore (lt)
40	480
120	960
240	1.920
360	2.880
1.100	8.800

Qva: Quota Variabile Aggiuntiva (canone di utilizzo)

È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di base del servizio. L'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche. litri/Kg sulla base di un peso specifico individuato nella delibera di approvazione delle tariffe

Il valore della Quota Variabile della tariffa ($Q_{vb} + Q_{va}$) è calcolato come segue:

$$Q_{Vnd}(v) = Q_{uv} \cdot \text{litri minimi}(v) + Q_{uv} \cdot \text{litri aggiuntivi}$$

dove:

- $Q_{Vnd}(v)$ = Quota Variabile della tariffa per un'utenza non domestica con dotazione per la raccolta rifiuto urbano residuo di volume (v).
- v = volume del contenitore a disposizione dell'utenza.
- Litri minimi(v) = litri minimi attribuiti a ciascuna dotazione per la raccolta rifiuto urbano residuo.
- Litri aggiuntivi = litri misurati che eccedono i litri minimi di riferimento della dotazione per la raccolta rifiuto urbano residuo.

Con:

$$Q_{uv} = C_{tv} / \text{Stima del quantitativo (kg) di rifiuti indifferenziati annui attribuiti alle utenze non domestiche}$$

dove:

C_{tv} = totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche.

In caso di perdita o di danno irreparabile o di assenza per parziale funzionamento del sistema di misurazione o di inattendibilità per altre ragioni del dato relativo alla quantità di rifiuto urbano residuo raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, ovvero nel periodo successivo e il valore minimo verrà riproporzionato alla durata del periodo con misurazioni valide.

Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche

Le utenze condominiali domestiche che siano composte da almeno 5 (cinque) unità alloggiative adibite a civile abitazione) vengono di norma dotate dal gestore di uno o più contenitori ad uso comune per il conferimento del rifiuto urbano residuo, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il limite delle 5 unità potrà venire derogato, specificandolo in delibera tariffaria, d'intesa con il Gestore.

La ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti attraverso il contenitore condominiale (o comunque assegnato a più utenze domestiche) tra le diverse utenze conferenti viene effettuata sulla base della seguente formula:

con:

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

- $q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);
- Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

- $N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;
- $Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con “ n ” componenti il nucleo familiare

Il valore dei coefficienti $Kb(n)$ vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe.

ALLEGATO 2 - UtENZE non domestiche - Tipologie di attività ai fini tariffari**Comuni con più di 5.000 abitanti**

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività artigianali di produzione beni specifici 20-bis. Attività di produzione di beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

Comuni fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie
09. Banche, istituti di credito e studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipobotteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività artigianali di produzione beni specifici 14-bis Attività di produzione di beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club